



Titolo

VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA - CO.VI.SO.C. – ART. 85 NOIF – REGOLARITÀ DEI VERSAME
– RISPETTO DEI TERMINI – VERIFICA - AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Descrizione

L'ordinamento sportivo richiede l'assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l'affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 C.G.S.). A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall'Agenzia dell'entrate o dall'INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali).

Il mancato rispetto dei termini di versamento del piano di rateazione - cui il debitore sia stato ammesso quanto all'obbligo di pagamento delle ritenute IRPEF - integra la violazione delle norme indicate anche se il ritardo sia minimo o se esso sia stato tollerato dall'ente impositore in quanto, come si è detto, l'ordinamento sportivo compie le proprie valutazioni in autonomia giudicando la condotta alla luce delle norme sportive e tributarie applicabili, senza che rilevino le valutazioni operate in sede amministrativa. In questa sede, rileva, quindi, l'obiettivo verifica dei presupposti per la decadenza dal beneficio della rateazione anche in assenza di apposita dichiarazione da parte delle amministrazioni che presiedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 108/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 85 noif, art. 33 C.G.S.;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0108 CFA del 25 maggio 2023 (Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl)